



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DIRETTIVA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L'IMPIEGO DI GAS TOSSICI.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

..... 11 NOVEMBRE 1986 n. 6932

		presenti	assenti
MARRI GERMANO	Presidente	X	
GUBBINI CARLO	Vice Presidente	X	
ACCIACCA VINCENZO	Assessore	X	
FATALE GIAMPAOLO	Assessore	X	
GUIDI GUIDO	Assessore	X	
MANDARINI FRANCESCO	Assessore	X	
MENICHETTI PAOLO	Assessore	X	
NOCCHI VENANZIO	Assessore	X	
POTENZA ALDO	Assessore	X	

Presidente: GERMANO MARRI

Relatore: GUIDO GUIDI

Segretario verbalizzante: RAFFAELE BISCONTINI



Riferisce l'Assessore Guidi:

"Alcune UU.LL.SS.SS. hanno richiesto all'Assessorato ai Servizi Socio-Sanitari chiarimenti sull'interpretazione degli art.li 10 e sgg. del Regolamento 9 gennaio 1927 n. 147, concernente l'impiego dei gas tossici.

L'occasione consente di fare un'analisi, per sommi capi, delle norme in materia, anche in relazione alla legge regionale 14 maggio 1982 n. 24 che disciplina il trasferimento alle UU.LL.SS.SS. delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, in modo da emanare apposite direttive a norma dell'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22, tale da assicurare uniforme applicazione delle norme considerate, omogeneità degli interventi in tutto il territorio regionale.

Il Regolamento 9 gennaio 1927 n. 147, come modificato con D.P.R. 10 giugno 1955 n. 854, è articolato in tre titoli:

- il primo riguarda le autorizzazioni in materia di gas tossici;
- il secondo l'impiego di gas tossici;
- il terzo le disposizioni generali, transitorie e finali.

I provvedimenti previsti dal titolo primo, genericamente denominati "autorizzazioni", si riferiscono ai gas tossici elencati nell'allegato al Regolamento (comprese le modifiche successivamente apportate) e riguardano:

- 1) L'autorizzazione all'utilizzazione, alla custodia ed alla conservazione dei gas tossici in magazzini o depositi, da concedersi ad enti pubblici e a privati;
- 2) La licenza a trasportare gas tossici;
- 3) L'abilitazione all'impiego di gas tossici da parte di persone che eseguono le operazioni relative a detto impiego;
- 4) La licenza ad utilizzare gas tossici in luogo abitato o in aperta campagna.

La facoltà di concedere le autorizzazioni di cui al punto 1), disciplinata dagli art.li 10 sgg. del Regolamento, è ora attribuita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982 n. 24, al Sindaco territorialmente competente, quello cioè dove si intende esercitare l'attività soggetta ad autorizzazione, previa istruttoria del competente settore dell'ULSS che ne dà anche tempestiva comunicazione al proprio Comitato di gestione.

A norma dell'art. 10 del Regolamento, il provvedimento del Sindaco deve essere preceduto dal parere di una specifica commissione tecnica, che le successive norme regionali hanno individuato nel Consiglio regionale per la sanità (art. 4, 7° comma, legge regionale 10 dicembre 1980 n.72).

I provvedimenti di cui al punto 2) - licenza per il trasporto di gas tossici - sono di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, a norma dell'art. 23 del Regolamento.

La patente per la esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici di cui al punto 3) è pure rilasciata dal Sindaco territorialmente competente, vale a dire quello di residenza del richiedente.

Il rilascio della patente da parte del Sindaco (come da fac-simile all. n. 1) è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato del certi-

ficato di idoneità di cui all'art. 26 del Regolamento, conseguita per aver superato l'esame davanti alla commissione prevista dall'art. 32 del Regolamento.

Tale commissione ha sede presso la Prefettura di Perugia, unica sede d'esame per l'Umbria, ed è formata dagli stessi componenti di cui al citato art. 32, ad eccezione del Medico provinciale, che, a norma dell'art. 12 della legge regionale 14 maggio 1982 n. 24, è sostituito da un funzionario medico di livello apicale del ruolo regionale o del Servizio Sanitario Nazionale, designato dalla Giunta Regionale, nonché del funzionario dell'Ufficio sanitario provinciale con un funzionario dell'ULSS di Perugia, con funzioni di segretario della commissione stessa.

Pertanto, considerato che di norma gli esami si svolgono in due periodi e cioè nei mesi di aprile-maggio e ottobre-novembre (art. 31 Regolamento), i Sindaci dirameranno apposito avviso (come da schema all. n. 2), con l'indicazione del termine entro il quale deve essere presentata la domanda e la relativa documentazione (termine che, tenuto conto delle due sessioni d'esame, potrebbe essere previsto, rispettivamente, nel 31 marzo e nel 30 novembre).

Scaduto il termine, i Sindaci, preliminarmente riscontrata la regolarità delle domande e dei documenti, nonché la sussistenza dei presupposti di idoneità fisica, psichica e morale di ciascun richiedente (art. 30 Regolamento), trasmetteranno sollecitamente, gli elenchi degli aspiranti, con accanto a ciascuno di essi il gas o i gas per il cui uso si intende conseguire l'abilitazione, alla Prefettura di Perugia, dove ha sede la Commissione esami natrice.

Chiusa la sessione d'esame, i Sindaci territorialmente competenti, sulla base delle idoneità conseguite, rilasceranno le patenti di abilitazione, sulle quali dovrà essere annullata la marca amministrativa di L. 3.000 e dovranno essere indicati il gas o i gas per i quali viene concessa l'abilitazione (art. 33 Regolamento).

Presso ogni Comune sarà istituita e tenuta aggiornata una matricola delle persone abilitate alle operazioni relative all'impiego di gas tossici.

I titolari delle patenti di abilitazione sono tenuti a segnalare al Sindaco che ha rilasciato la patente gli eventuali cambiamenti di residenza, in modo da rendere possibili le operazioni di revisione che vengono disposte con decreto ministeriale ad intervalli non superiori a cinque anni.

A tali operazioni di revisione, come pure alla sospensione e alla revoca della patente di abilitazione, provvede infatti il Sindaco, osservando le modalità di cui agli art.li 35 e 36 del Regolamento, oppure, trattandosi di revisione, quelle contenute nel decreto che la dispone.

I provvedimenti di cui al punto 4), la cui disciplina e le cui modalità di rilascio sono contenute negli artt. 40 e sgg. del Regolamento, riguardano la licenza all'utilizzazione di gas tossici "in luogo abitato, a bordo di navi, ovvero nell'ambito dei porti o del demanio pubblico marittimo, in aperta campagna". Tali norme sanciscono anche gli obblighi del titolare della licenza e del direttore responsabile, nonché le cautele cui è soggetta l'utilizzazione.



giurb

La suddetta licenza viene rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, che rilascia anche il certificato per l'acquisto di gas tossici (art. 55 Regolamento) e provvede alla vidimazione dei registri dei movimenti dai magazzini di deposito dei gas tossici la cui custodia sia stata previamente autorizzata (art. 57 Regolamento).

Le UU.LL.SS.SS., attraverso i competenti settori, con l'eventuale ausilio del Presidio multizonale di prevenzione, sono tenute ad esercitare l'attività di vigilanza e controllo per tutto quanto riguarda il deposito, l'utilizzazione, l'impiego ed il trasporto dei gas tossici per le finalità riguardanti l'igiene dell'ambiente e la tutela della salute".

LA GIUNTA REGIONALE

SENTITO il relatore;

VISTO il Regolamento 9 gennaio 1927 n. 147, concernente l'impiego di gas tossici;

RITENUTO di dover emanare apposita direttiva, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22, per assicurare corretta e uniforme applicazione in tutto il territorio regionale delle norme contenute nel suddetto Regolamento, particolarmente per quanto concerne le autorizzazioni all'utilizzazione, alla custodia e alla conservazione di gas tossici, nonché l'abilitazione all'impiego di gas tossici, attribuzioni che, trasferite al Servizio Sanitario Nazionale, sono esercitate dai Sindaci territorialmente competenti, a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 24, ed inoltre per quanto riguarda la vigilanza in materia di gas tossici ai fini della tutela sanitaria della popolazione, svolta dai competenti servizi tecnici delle UU.LL.SS.SS.;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- di approvare e di far propria in ogni sua parte la relazione svolta dall'Assessore Guidi;
- di adottare il presente atto, quale direttiva a norma dell'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22, dando adeguata pubblicità allo stesso mediante pubblicazione nel Bollettivo Ufficiale della Regione, a norma dell'art. 6 della stessa legge regionale.

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL FUNZIONARIO ESTENSORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

(Girolamo Gagliardi)



Perugia, il **14 NOV. 1986**

Per copia conforme
all'originale.

COMUNE DI

.....

PATENTE DI ABILITAZIONE
ALL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI

matricola N.....

PATENTE DI ABILITAZIONE
ALL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI

rilasciata a
.....
nato a
il
domiciliato a
Via
a seguito della presentazione del certifica-
to di idoneità, ottenuto il col n.
di protocollo (art. 34 del Regol.)

li 19.....



Firma del Titolare

.....

IL SINDACO

.....



IL SINDACO

.....



C O M U N E D I

I L S I N D A C O

R E N D E N O T O



Che presso la Prefettura di Perugia, la Commissione di cui all'art. 32 del Regolamento 9 gennaio 1927 n. 147 sull'impiego dei gas tossici, terrà nel periodo la sessione d'esami per il conseguimento dell'abilitazione all'impiego dei gas tossici.

Gli aspiranti residenti in questo Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, dovranno presentare alla Segreteria comunale, entro e non oltre il, domanda nella quale siano indicati il gas o i gas per il cui uso s'intende conseguire l'abilitazione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, tutti in bollo:

- certificato di nascita;
- certificato attestante il compimento degli studi obbligatori;
- certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente avviso;
- certificato medico, rilasciato da un medico militare o da un medico del settore igiene ambientale dell'ULSS di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente avviso, dal quale risulti che il richiedente:
 - . non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas tossici;
 - . non presenta segni di intossicazione alcoolica o da sostanze stupefacenti;
 - . ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;
 - . percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
 - . possiede un visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola Snellen), purchè da un occhio non inferiore a 5/10;
- due fotografie formato tessera, uguali, di data recente, firmate dall'interessato; una di esse deve essere autenticata ai sensi di legge.

Non saranno ammessi a sostenere l'esame gli aspiranti le cui domande siano irregolari o incomplete.

La buona condotta morale e civile è accertata d'ufficio.

Gli esami verteranno sui programmi specificati nell'allegato 2 al Regolamento 9 gennaio 1927 n. 147.

Data

IL SINDACO